



CIRCOLARE MENSILE
SETTEMBRE 2011

IN EVIDENZA

- ABBASSATO DA € 5.000 A € 2.500 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI PAG. 2
- LE NOVITÀ IN TEMA DI VIES INTRODOTTE DALLA CIRCOLARE 39/E DEL 1° AGOSTO 2011 PAG. 3

LE NOVITÀ DELLA “MANOVRA CORRETTIVA”

- IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI PAG. 4
- RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55% PAG. 4
- RIPORTO PERDITE FISCALI PAG. 5
- ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PAG. 5
- SUPER BOLLO AUTOVEICOLI PAG. 5
- STUDI DI SETTORE PAG. 5
- SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI PAG. 6
- CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE PAG. 6
- NUOVO REGIME PER LE IMPRESE PAG. 6
- ADEMPIMENTI PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PAG. 7
- TASSAZIONE AGEVOLATA PER PREMI E INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ PAG. 7



ABBASSATO DA €5.000 A €2.500

IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 13 agosto 2011 con l'entrata in vigore del D.L. n.138/11 è sceso da € 5.000 ad € 2.500 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui all'art.49 del D.Lgs. n.231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull'emissione degli assegni bancari, postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Al fine di adeguare l'Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:

- è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a €2.500;
- gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a €2.500 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 2.500, previo pagamento dell'imposta di bollo di €1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a €2.500. Se gli stessi sono esistenti alla data del 13 agosto 2011 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 settembre 2011 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a €2.500 ovvero estinguerli.

Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a €2.500:

- incasso o pagamento delle fatture in contanti (la norma afferma che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma per l'importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano artificialmente frazionati);
- movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- transazioni infragruppo;
- emissione di obbligazioni;
- incasso o pagamento di caparre.

I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti.

Aspetti sanzionatori

Le sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di €2.500 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a €2.500 è assoggettato ad una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione



minima non inferiore a €3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore a €50.000 le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell'importo trasferito.

LE NOVITÀ IN TEMA DI VIES INTRODOTTE DALLA CIRCOLARE 39/E DEL 1° AGOSTO 2011

L'articolo 27 del D.L. n.78/10, e i successivi provvedimenti del 29/12/2010, hanno introdotto l'archivio Vies nel quale le imprese italiane devono essere incluse per poter effettuare operazioni intracomunitarie per la cessioni o l'acquisto di beni e servizi nella/dalla comunità europea.

Il contribuente dovrà comunicare in sede di richiesta di partita Iva o con successiva istanza (come da allegato 1 alla C.M. n.39/E/11) da presentare all'Agenzia direttamente, con raccomandata o PEC, la propria volontà di aderire al Vies. Il processo di inserimento si intenderà perfezionato, salvo diniego dell'Ufficio, al 31° giorno successivo alla data di attribuzione della partita Iva o di ricevimento dell'istanza. Il diniego potrà essere anche successivo.

Sempre tramite istanza (allegato 2 della C.M. n.39/E/11), il contribuente può recedere dall'archivio.

Con la C.M. n.39/E/11 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione o il servizio intracomunitario posto in essere dall'operatore non iscritto nel Vies deve considerarsi una operazione interna, con la conseguenza che l'impresa dovrà applicare a tale operazione l'Iva nazionale.

Sempre secondo l'Amministrazione Finanziaria, stessa sorte tocca alle operazioni intracomunitarie poste in essere dai contribuenti minimi (qualsiasi operazione) e a quelle effettuate dagli enti non commerciali e dagli agricoltori esonerati che effettuino acquisti sopra la soglia di €10.000.

Tali soggetti sono quindi obbligati a chiedere l'inserimento nel Vies.

Ne consegue che se le *“eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell'Archivio Vies (o escluso a seguito di diniego o revoca)”* non fossero assoggettate a imposizione in Italia si renderebbero applicabili le sanzioni previste dall'art.6 del D.Lgs n.471/97 ovvero dal 100% al 200% dell'imposta non applicata con un minimo di €516 per operazione.

L'Agenzia non ha chiarito, nella commentata circolare, quale comportamento tenere nel caso di acquisti intracomunitari. L'Agenzia chiarisce che nessuna sanzione è prevista per le imprese che alla data del 1° agosto non fossero, per diversi motivi, ancora presenti nell'archivio Vies.

In virtù del gran numero di iscritti l'Agenzia ha procrastinato al 31/12/2011 il termine entro il quale gli Uffici procederanno all'analisi delle posizioni dal quale potrà emergere l'esclusione dall'archivio.

Il contribuente che dovesse essere escluso dall'archivio per *“errori formali”*, quali ad esempio mancanza di dichiarazione Iva per coloro che non vi sono obbligati, potranno fare apposita segnalazione alle Entrate. Gli Uffici inseriranno tali posizioni retroattivamente dal 29/12/2010 e certificheranno, su richiesta, anche l'operatività precedente. Questa facilitazione non sarà più



applicabile a far data dal 30/9/2011, momento in cui si ritiene che il contribuente abbia attentamente verificato la propria inclusione nell'elenco Vies e segnalato gli errori.

LE NOVITÀ DELLA “MANOVRA CORRETTIVA”

Con la pubblicazione della Legge 15.7.2011, n. 111 sulla G.U. 16.7.2011, n. 164 è stato convertito il DL n. 98/2011, contenente “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, le cui principali novità di natura fiscale sono di seguito esaminate.

IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI

Sono fissati i seguenti **nuovi importi dell'imposta di bollo sui depositi titoli**:

IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI ESEMPLARE			
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario < € 50.000	<i>Periodicità invio</i>	<i>Ammontare imposta fissa</i>	
	annuale	€ 34,20	
semestrale	€ 17,10		
trimestrale	€ 8,55		
mensile	€ 2,85		
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario ≥ € 50.000 e < € 150.000	<i>Periodicità invio</i>	<i>Ammontare imposta fissa</i>	
		Dal 2011	Dal 2013
annuale	€ 70	€ 230	
semestrale	€ 35	€ 115	
trimestrale	€ 17,50	€ 57,50	
mensile	€ 5,83	€ 19,17	
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario ≥ € 150.000 e < € 500.000	<i>Periodicità invio</i>	<i>Ammontare imposta fissa</i>	
		Dal 2011	Dal 2013
annuale	€ 240	€ 780	
semestrale	€ 120	€ 390	
trimestrale	€ 60	€ 195	
mensile	€ 20	€ 65	
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario ≥ € 500.000	<i>Periodicità invio</i>	<i>Ammontare imposta fissa</i>	
		Dal 2011	Dal 2013
annuale	€ 680	€ 1.100	
semestrale	€ 340	€ 550	
trimestrale	€ 170	€ 275	
mensile	€ 56,67	€ 91,67	

RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55%

È ridotta **dal 10% al 4%** la misura della ritenuta a titolo d'acconto che le banche / Poste sono tenute ad operare, all'atto dell'accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:

- **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per le quali il contribuente beneficia della **detrazione IRPEF del 36%**;



- **interventi di risparmio energetico** per le quali il contribuente beneficia della **detrazione del 55%**.

RIPORTO PERDITE FISCALI

Relativamente alle **perdite fiscali conseguite dalle società di capitali** in un periodo d'imposta è stabilito che le stesse possono essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- **in misura non superiore all'80% del reddito imponibile** di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- **entro il limite del reddito imponibile** di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare **se relativa ai primi 3 periodi d'imposta** dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

In relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell'**accertamento con adesione** ovvero della **conciliazione giudiziale**:

- è **eliminato l'obbligo di prestare la garanzia** qualora l'importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.
Per effetto di ciò, la definizione si perfeziona esclusivamente con il pagamento dell'intero ammontare o della prima rata (e non anche alla prestazione della garanzia);
- il **mancato pagamento anche di una sola delle rate** successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme e del **doppio della sanzione** ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

"SUPER BOLLO" AUTOVEICOLI

Dal 2011 è introdotta un'**addizionale erariale della tassa automobilistica** (c.d. "super bollo"):

- per le **autovetture** e gli **autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone e cose;
- pari a **€ 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW**.

All'omesso / insufficiente versamento è applicabile la sanzione del 30% di quanto non versato.

STUDI DI SETTORE

È previsto che:

- l'**omessa presentazione del modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore quando l'adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche dopo specifico invito da parte dell'Ufficio è **sanzionata nella misura massima** (€ 2.065);
- è riconosciuta la possibilità di effettuare l'**accertamento induttivo** anche nelle ipotesi di **omessa o infedele indicazione dei dati** previsti dal modello per la comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore ovvero di **indicazione di cause di esclusione / inapplicabilità** degli studi di settore **non sussistenti**. L'accertamento induttivo è possibile solo qualora l'errore di compilazione abbia determinato lo scostamento significativo (> 10%) del reddito;
- l'innalzamento del 50% della sanzione (che diventa 150%) **per infedele dichiarazione** nel caso di **omessa presentazione del modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli **studi di settore** se l'adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche a seguito



dell'invito da parte dell'Ufficio. Analoga maggiorazione è prevista ai fini IVA.

SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

La **sanzione applicabile** in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è **ridotta**, per i tutti i **versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo**. Di fatto la **sanzione** prevista è pari al **2% per ogni giorno di ritardo**, fino al 15°. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso.

GIORNO RITARDO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
SANZION E PIENA	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
SANZION E RIDOTTA	0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	3%

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE

Per le partite IVA "**inattive da tempo**" è disposta la **revoca d'ufficio** della partita IVA se **per 3 anni consecutivi** il soggetto interessato non ha esercitato l'attività d'impresa / lavoro autonomo ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato. Il provvedimento che dispone la revoca è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.

I soggetti che **non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività** entro 30 giorni **possono regolarizzare** tale violazione versando **€ 129 entro il 4.10.2011** a condizione che tale violazione **non sia già stata constatata "con atto portato a conoscenza del contribuente"**. A tal fine va utilizzato il codice tributo "**8110**".

NUOVO REGIME PER LE NUOVE IMPRESE

Dal 2012 è introdotto un **nuovo regime dei minimi**, che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 5% a favore delle persone fisiche che:

- intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- l'hanno intrapresa dal 2008.

Il regime è applicabile:

- **per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi** ovvero anche oltre il **4° periodo d'imposta successivo, fino al compimento del 35° anno di età**;
- alle seguenti **condizioni**:
 - a) il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - b) l'attività da esercitare **non costituisca mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
 - c) qualora l'attività sia il **proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore a € 30.000**.



ADEMPIMENTI PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI

In relazione agli adempimenti richiesti in caso di noleggio di autoveicoli, è previsto che:

- i soggetti che esercitano l'attività di “**Locazione senza conducente**” possono **certificare le operazioni esclusivamente con l'emissione della fattura**;
- l'azienda di noleggio deve **riportare in fattura gli estremi identificativi** del contratto di noleggio;
- la fattura va consegnata **direttamente** al cliente qualora l'autovettura sia riportata **direttamente ad un punto noleggio** dell'azienda in grado di emettere il documento.

TASSAZIONE AGEVOLATA PER PREMI E INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ

È previsto che **anche per il 2012** sarà applicata una “**tassazione agevolata**” delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per premi e **incremento della produttività** se erogati **in attuazione di accordi o contratti collettivi**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Claudia Capuzzi